



COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono e fax 0125-778107

Codice fiscale 84003450016 - Partita I.V.A. 04562650012

Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 22/2026

Caravino, 28/05/2026

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

Rilevato che in data 13/06/2026 dalle ore 13.00 fino alle 24.00, in occasione dell'evento denominato **FESTA DI INIZIO ESTATE organizzata dall'Associazione PRO LOCO CARAVINO MASINO APS**, con svolgimento presso la **Piazza Marconi - Caravino**, è previsto un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine con conseguente abbandono degli stessi, determinando un serio pericolo per l'incolumità pubblica, e, particolarmente, per i bambini, gli anziani e gli animali domestici;

Considerato che tali situazioni possono costituire anche degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche e non, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro e lattine, spesso ridotte in frantumi;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento dell'area interessata alla manifestazione, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

- Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine;
- Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
- Visti, il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 16 della legge 689/1981;
- Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. N. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;
- Vista, inoltre, la comunicazione del Ministero dell'Interno, prot. 11464.19 del 19.06.2017;
- Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

ORDINA

- Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, in tutto il territorio comunale e specificatamente nell'area di **Piazza Marconi** interessata dallo svolgimento della manifestazione "**FESTA DI INIZIO ESTATE**" è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine nelle aree suddette nel giorno di **Sabato 13 Giugno 2026 dalle ore 13.00 alle ore 24.00;**
- **E' fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;**
- **E' consentita altresì la vendita da parte dei pubblici esercizi, previa spillatura o mescita, solo mediante somministrazione in bicchieri di carta o plastica.**
- La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
- La presente ordinanza viene pubblicata a mezzo avviso sul sito istituzionale del Comune.

Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.



Il Sindaco
Adriano Siletti